

invalidità civile

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Organizzazione Centrale Organizzazione Pianificazione e Controllo di Gestione
Area rapporti con i Media
Roma

Edizione 2001

Chi sono gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti?

- Che cosa devono fare per essere dichiarati invalidi?
- A quali prestazioni economiche hanno diritto?
- Quali sono gli enti competenti ad accertare l'invalidità?
- A queste domande e a tante altre risponde l'opuscolo, che vuole essere una guida semplice e di facile consultazione per chi ha dubbi in materia di invalidità. Per una più completa conoscenza della materia occorre fare riferimento alla normativa in vigore e alle disposizioni contenute nelle circolari.



■ DAL GENNAIO 2001 COMPETENZE REGIONALI

Dal 1° gennaio 2001 viene trasferita alle Regioni la funzione relativa alla concessione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, funzione fino al 2000 di competenza dello Stato e, come tale, svolta dal Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

Su richieste delle Regioni e sulla base di accordi il Ministero dell'Interno può prestare attività di supporto e di consulenza.

Per assicurare la continuità del servizio agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, sono previsti ulteriori accordi tra le Prefetture e le Regioni allo scopo di individuare forme di collaborazione e garantire alle Regioni stesse il supporto operativo necessario e comunque non oltre la data del 31/12/2001.

Il passaggio alle Regioni non modifica la natura e la tipologia delle prestazioni che vengono di seguito illustrate e che continuano ad essere pagate dall'INPS.

Le Regioni possono, in ogni caso prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile venga esercitata dall'INPS a seguito di specifici accordi con le Regioni medesime.

Il presente opuscolo continua a far riferimento alla presenza della Prefettura, nell'attesa che il passaggio delle competenze sia completato.

■ PREMESSA

Le prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti dal 1° novembre 1998 sono pagate dall'INPS .

È compito della Prefettura adottare e trasmettere il provvedimento alla Sede Inps competente che provvede all'emissione del libretto di pensione. Il pagamento può essere effettuato tramite ufficio postale oppure tramite banca, secondo la scelta dell'interessato o del tutore o del legale rappresentante.

- Alla posta, in contanti allo sportello, con accredito sul libretto di risparmio o con accredito in conto corrente postale.
- In banca, in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente bancario; con accredito sul conto di deposito a risparmio nominativo; con assegno circolare non trasferibile inviato al domicilio.

Nei confronti di titolari di più pensioni INPS, gli uffici procedono all'abbinamento dei vari trattamenti, effettuando un unico pagamento.


Gli eredi

In caso di morte del beneficiario gli eredi devono presentare le domande per la riscossione di rate insolite alla Prefettura.

L'accertamento del diritto al pagamento delle rate non riscosse, a favore degli eredi, è di competenza della Prefettura. L'INPS provvede a trasmettere alla Prefettura le domande ricevute. Le rate di pensione non riscosse al momento della morte sono pagate agli eredi legittimi o testamentari.

Non sono gestite dall'INPS

Le prestazioni di invalidità civile, dei ciechi civili e dei sordomuti, relative ai residenti nelle regioni della Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige continuano ad essere gestite e pagate dagli Enti che operano nelle Regioni.



■ L'INVALIDO CIVILE

È considerato invalido civile:

- il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che ha menomazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. (compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali) e che ha una riduzione della capacità di lavoro non inferiore a 1/3;
- il minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età;
- il cittadino con più di 65 anni che ha difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Non sono considerati invalidi civili gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio, i ciechi civili e i sordomuti che sono tutelati da norme specifiche, più avanti illustrate.



Diverso grado di invalidità

La legge ha stabilito, in base ad apposite tabelle, il diverso grado di invalidità in corrispondenza del quale si ha diritto a diversi benefici:

- a) il 33,33% (un terzo) di invalidità è la soglia minima per essere considerato invalido e dà diritto a prestazioni protesiche e ortopediche;
- b) con il 46% di invalidità si ha diritto all'iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro.

Per avere diritto alle prestazioni economiche che tratteremo più avanti, la legge richiede un grado maggiore di invalidità:

Se é maggiorenne

- Con il 74% é riconosciuta la qualifica di invalido parziale e si ha diritto all'assegno mensile.
- con il 100% é riconosciuta la qualifica di invalido totale e si ha diritto alla pensione di inabilità; se l'interessato é anche non autosufficiente o non autonomamente deambulante ha diritto all'indennità di accompagnamento.

Se é minorenne

Se l'invalido minorenne non ha autonomia nella deambulazione o ha la necessità di assistenza continua in quanto non é autosufficiente, ha diritto all'indennità di accompagnamento. Hanno diritto all'indennità mensile di frequenza:

- a) il minorenne invalido che ha difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
- b) il minore ipoacusico che ha una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la sua minorazione deve far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

Collocamento

L'invalido civile ha la facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio al lavoro.

■ CIECO CIVILE

Sono considerati ciechi civili coloro che sono affetti da cecità totale o che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o per servizio.

I ciechi civili si distinguono in:

- a) ciechi assoluti che hanno la totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b) ciechi parziali che hanno un residuo di vista non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).

Ad entrambe le categorie spettano le prestazioni economiche.

Tra i ciechi parziali é prevista un'altra categoria, costituita da coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi, detti per questo ciechi decimisti. Questi soggetti non hanno diritto a prestazioni economiche.

L'assegno vitalizio che, come vedremo più avanti é una prestazione che spetta ai decimisti, é stato soppresso; continuano a percepirlo coloro che in passato fruivano della prestazione.

Collocamento

È data loro la facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio al lavoro.

■ SORDOMUTI

Sono considerati sordomuti coloro che sono affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, sempreché la sordità non sia per motivi psichici, causata dalla guerra, per motivi di lavoro o di servizio. L'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore. Anche per i sordomuti sono previste prestazioni economiche.

Collocamento


È data loro la facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio al lavoro.

■ CHE COSA DEVE FARE L'INTERESSATO

Chi ritiene di essere invalido, cieco o sordomuto e vuole ricevere le prestazioni economiche legate a tale stato (assegno, pensione, indennità) deve superare due esami:

- quello sanitario, volto a confermare la presenza di una invalidità che abbia le percentuali previste dalla legge;
- quello amministrativo, volto a stabilire se il soggetto abbia gli ulteriori requisiti previsti per le specifiche prestazioni (ad esempio: redditi personali entro i limiti fissati ogni anno dalla legge).

È quindi possibile essere riconosciuto invalido ma non avere la prestazione economica.



■ LA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento delle invalidità, deve essere presentata alla Commissione medica, istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza. Esistono due diversi modelli per la presentazione della domanda, uno per la persona maggiorenne e l'altro per la persona minorenni o interdetti. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante ed ogni altra documentazione integrativa.

■ CHI STABILISCE L'INVALIDITÀ

Esistono tre Commissioni a carattere medico-legale che si occupano degli invalidi civili.

- a) La Commissione di 1° grado presso le ASL competenti per territorio, alla quale va presentata la domanda volta ad ottenere l'accertamento sanitario per l'invalidità civile, cecità, sordomutismo e/o per l'handicap.
- b) La Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile (ora commissione medica di verifica), organo del Ministero del Tesoro, che effettua un controllo sugli accertamenti delle Commissioni di 1° grado presso le ASL.
- c) La Commissione medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello in sede medico-legale avverso gli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione presso la ASL o da quella medico-periferica, nonché di verifica.

Accertamenti sanitari

Gli inviti a visita sono stabiliti secondo un ordine cronologico. Nel caso in cui siano presenti minorazioni gravi, tali da impedire l'uscita dall'abitazione, la Commissione effettua la visita presso il domicilio della persona.

Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, la ASL predispone la visita collegiale per l'interessato.

Dopo aver effettuato la visita la ASL redige il verbale, dal quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa inerente le singole infermità e quella globale. La copia del verbale viene inviata alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra (ora commissione medica di verifica), la quale ha 60 giorni di tempo per esprimere il proprio parere e valutare gli accertamenti svolti. Il verbale di visita redatto dalla commissione medica ASL diventa definitivo se la commissione medica di verifica in sede di controllo non ritiene di dar luogo a maggiori approfondimenti.

In questo caso, la commissione medica ASL invia un esemplare del verbale di visita all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se la percentuale di invalidità dà diritto a prestazioni economiche, che vengono illustrate più avanti, una copia del verbale viene trasmessa alla competente Prefettura.

In caso di morte

Nel caso di decesso dell'interessato - avvenuto durante l'iter di espletamento della pratica e prima della chiamata a visita da parte della ASL - gli eredi possono chiedere agli organi competenti di procedere ugualmente nel definire il giudizio medico- legale sulla base di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso.

Il requisito socio-economico

Il requisito sanitario costituisce un presupposto essenziale per acquisire il diritto alla prestazione ma è bene ricordare che devono essere contestualmente verificati gli ulteriori requisiti, così detti socio-economici, previsti per le singole prestazioni (ad esempio il reddito dell'invalido non deve superare i limiti fissati dalla legge).

Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF.

Non costituiscono reddito le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte o da corrispondere ai minorati civili.

Sono esclusi dal calcolo del reddito tutti i redditi non soggetti ad IRPEF (quali ad esempio, le pensioni di guerra di ogni tipo, le rendite INAIL).

Attenzione:

Le prestazioni in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.


Il compito della Prefettura

La Prefettura ha l'incarico di invitare l'interessato ad inviare una dichiarazione da cui risulti, sotto la sua responsabilità civile e penale, l'ammontare dei redditi e, in particolare, dei trattamenti pensionistici incompatibili con quelli spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Una volta che si sono accertati i requisiti reddituali, il Prefetto - in relazione al grado di invalidità - emette il provvedimento relativo alle prestazioni spettanti all'interessato.

Nel caso in cui il provvedimento ha esito positivo, la Prefettura segnala i dati e l'INPS provvede al pagamento.

In caso di provvedimento negativo, o di revoca, o di limitata concessione, l'interessato può proporre ricorso amministrativo e giurisdizionale.



Verifica dei requisiti reddituali


Per avere diritto alla concessione delle prestazioni, il minorato non deve superare annualmente determinati limiti di reddito. La verifica della permanenza di tale requisito fondamentale per gli assistiti é effettuata dal Ministero del tesoro entro il 30 giugno di ogni anno attraverso la consultazione delle banche dati del Ministero delle Finanze e del Casellario centrale dei pensionati. Se dai controlli risulta che il titolare della pensione o dell'assegno é in possesso di redditi superiori ai limiti di legge, la direzione generale del Ministero del tesoro dà comunicazione alla Prefettura per il provvedimento di revoca.

L'invalido non é tenuto, come avveniva in passato, a presentare alla Prefettura entro il 30 giugno di ogni anno la dichiarazione reddituale. Ma é tenuto in ogni caso a comunicare alla Prefettura entro 30 giorni eventuali mutamenti delle condizioni di assistibilità.

Verifica dei requisiti sanitari

I compiti di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici economici di invalidità civile sono di competenza della Commissione medica superiore presso il Ministero del Tesoro. La verifica dell'esistenza dell'infermità viene effettuata tramite visita medica.

La Prefettura può accertare in ogni momento la permanenza delle condizioni previste per la fruizione dei benefici.



■ I RICORSI

I ricorsi contro le decisioni degli organi possono essere di due tipi a seconda dell'oggetto del ricorso stesso:

- 1 - ricorsi contro le decisioni sanitarie
- 2 - ricorsi contro le decisioni amministrative nell'ambito del procedimento concessorio.
- 1 - Ricorsi per motivi sanitari

L'interessato può ricorrere contro il parere espresso dalla commissione medica ASL o espresso dalla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato alla commissione medica superiore e di invalidità civile, allegando copia del verbale della visita notificata dalle suddette commissioni e ogni altra documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche o private.

La commissione medica superiore è nominata dal Ministro del tesoro ed è composta da ufficiali generali e ufficiali superiori medici. Ai fini degli accertamenti sanitari, può chiamare l'interessato a visita oppure esprime il proprio giudizio sulla base degli atti in suo possesso. Può anche delegare la visita a medici che fanno parte delle commissioni periferiche, o avvalersi delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale. L'invali-

do può farsi assistere dal suo medico di fiducia. Se l'interessato non si presenta a visita la commissione esprime il parere sulla documentazione esistente.

La decisione della commissione medica superiore viene trasmessa al Ministero del tesoro e la decisione spetta al direttore generale. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione del ricorso senza alcuna decisione, il ricorso si intende respinto.

In caso di esito negativo l'invalido può rivolgersi al giudice ordinario e avviare un ricorso giurisdizionale (Tribunale - Sezione lavoro).

- 2 - Ricorsi per motivi amministrativi

In caso di mancato accoglimento delle prestazioni economiche (pensione, assegno o indennità) l'invalido o il cieco o il sordomuto possono ricorrere contro il decreto del Prefetto presentando il ricorso amministrativo all'INPS.

Il ricorso redatto in carta semplice, va indirizzato al Comitato provinciale dell'INPS competente per territorio e presentato tramite la Prefettura che lo trasmette all'INPS. L'interessato ha 90 giorni di tempo dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della domanda di prestazione. Nel caso in cui il Comitato provinciale dell'INPS esprima parere negativo, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario (Tribunale - Sezione Lavoro).

■ COME OTTENERE L'INVALIDITÀ

RIEPILOGO

Domande per benefici invalidità civile	Si presentano alle ASL che provvedono alla visita medica
Controllo sulle visite e sui pareri favorevoli delle Commissioni mediche delle ASL	Commissione medica di verifica
Accertamento requisiti reddituali e concessione prestazione	Saranno compiti delle Regioni, ma attualmente se ne occupano ancora le Prefetture
Pagamento prestazioni economiche	Provvede l'INPS con ratei mensili
Ricorsi avverso le visite medico legali delle ASL	Commissione medica superiore e di invalidità civile
Ricorsi avverso le decisioni amministrative nell'ambito del procedimento concessorio	Si presentano alle Prefetture che li trasmettono per la decisione ai Comitati provinciali dell'INPS
Ricorsi giudiziari al Pretore del Lavoro	Devono essere presentati contro l'INPS, qualunque sia il motivo dell'impugnazione (sia sanitario che amministrativo)

Le prestazioni economiche per gli invalidi civili

Per il diritto alle prestazioni economiche l'interessato deve avere un grado di invalidità di almeno il 74%. E a secondo del grado di invalidità si ha diritto alle seguenti prestazioni:

- pensione di inabilità, per gli invalidi totali di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni;
- assegno mensile, per gli invalidi parziali di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni;
- indennità di accompagnamento, per gli invalidi totali che non sono autosufficienti, o non autonomamente deambulanti a qualunque età;
- indennità mensile di frequenza, per gli invalidi civili minori di anni 18 che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
- pensione o assegno sociale dell'INPS per quelli che, già titolari di assegno o pensione, superano i 65 anni di età.

La pensione di inabilità

Spetta agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni ai quali sia stata riconosciuta un'inabilità lavorativa totale e permanente del 100%. Per poter fruire della pensione l'invalido deve:

1. trovarsi in uno stato di bisogno economico;
2. essere cittadino italiano;
3. essere residente in Italia.

Hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella loro carta o permesso di soggiorno.

Il limite di reddito personale non deve superare certi tetti stabiliti ogni anno dalla legge. Per il 2001 il limite di reddito è pari a L. 24.078.410. L'importo mensile della pensione è pari a L. 411.420 per l'anno 2001.

Attenzione la pensione è compatibile con l'attività lavorativa.



Assegno mensile

L'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni che hanno una riduzione dell'attività lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidità parziale).

Per poter fruire dell'assegno l'invalido deve:

1. essere iscritto (o aver presentato richiesta di iscrizione) nelle liste speciali di collocamento obbligatorie dei disabili. L'assegno è sospeso nel caso in cui risulti, su segnalazione della Direzione provinciale del lavoro, che il beneficiario rifiuti di accedere a posti di lavoro adatti alle proprie condizioni fisiche;
2. trovarsi in stato di bisogno economico;
3. avere la cittadinanza italiana o essere cittadino comunitario che abbia svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati membri. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella carta di soggiorno.
4. avere la residenza in Italia.

Il limite di reddito personale per ottenere l'assegno per il 2001 è pari a L.7.067.450. L'importo dell'assegno mensile è di L. 411.420

● **Incompatibilità**

Dal 1° gennaio 1982 l'assegno è incompatibile con la titolarità di pensioni di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti e con qualsiasi altra prestazione pensionistica obbligatoria (INPDAP, INPDAI ecc.).

Dal 1° gennaio 1992 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro, di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Denuncia annuale

Gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile, sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità che attesti l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento al lavoro in quanto il diritto all'assegno é subordinato anche a tale iscrizione.

Indennità mensile di frequenza

Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 che hanno "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici". È requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici o la frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni - anche di tipo semiresidenziale, pubblici e privati, purché operanti in regime convenzionale - specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.


Spetta inoltre a coloro che frequentano scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

La concessione dell'indennità é subordinata inoltre:

- allo stato di bisogno economico. L'interessato non deve possedere redditi personali superiori ai limiti stabiliti dalla legge che per il 2001 sono pari a L. 7.067.450.
- Alla cittadinanza italiana.

Hanno diritto all'indennità anche i cittadini degli Stati membri dell'unione europea e loro familiari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o permesso di soggiorno .

La misura mensile é di L.411.420; la corresponsione dell'indennità é limitata alla durata del trattamento o del corso e ha termine con la cessazione della frequenza.



Incompatibilità

L'indennità non spetta se il minore é ricoverato, ed é incompatibile con:

- indennità di accompagnamento come invalido civile e come cieco civile;
- indennità di comunicazione per i sordomuti;
- indennità speciale per ciechi parziali.

Può comunque optare per il trattamento più favorevole se ha diritto ad una di queste indennità.

Quali redditi si calcolano

Per l'attribuzione dei trattamenti pensionistici agli invalidi civili sopra indicati (assegni, pensioni, indennità di frequenza) vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente e non quelli del coniuge.

Ai fini del raggiungimento del limite di reddito, si considerano tutti quelli assoggettabili all'IRPEF

Quali redditi non si calcolano

Sono esclusi dal calcolo dei redditi:

- le pensioni, le indennità e gli assegni da corrispondere agli invalidi civili;
- le pensioni di guerra
- i sussidi a carattere assistenziale;
- le rendite INAIL.

Indennità di accompagnamento

Hanno diritto all'indennità di accompagnamento i soggetti che:

- sono stati riconosciuti invalidi civili. Gli interessati debbono essere incapaci di camminare e muoversi oppure non debbono saper attendere agli atti della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.).

Inoltre l'invalido deve:

- essere cittadino italiano;
- avere la residenza in Italia; possono richiedere l'indennità anche i cittadini dell'unione europea e loro familiari (coniuge e figli a carico) residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno dei paesi dell'unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o permesso di soggiorno.

L'importo

L'indennità è corrisposta per dodici mesi ed è cumulabile con la pensione di inabilità; l'importo mensile per l'anno 2001 è pari a L. 817.330.

Niente redditi

Non é richiesto alcun requisito reddituale in quanto l'indennità viene concessa all'invalido soltanto per la minorazione.

Esclusioni e incompatibilità

Sono esclusi dal diritto all'indennità gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in un istituto.

L'indennità non é compatibile con le analoghe prestazioni concesse per invalidità contratta per causa di guerra, del lavoro, del servizio.

L'indennità di accompagnamento é cumulabile con le indennità spettanti per altre minorazioni civili quali cecità o sordomutismo.

Denuncia annuale

Gli invalidi civili, titolari di indennità di accompagnamento, hanno l'obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione di responsabilità che attesti se siano o meno ricoverati in un istituto di cura, e in caso affermativo, precisare se il ricovero é gratuito o a pagamento.

Le prestazioni economiche dei ciechi civili

Coloro che sono riconosciuti affetti da cecità totale o hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta – non dipendenti dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio – sono considerati ciechi assoluti o ciechi parziali ed hanno diritto alle seguenti prestazioni

- ciechi assoluti – pensione e indennità di accompagnamento;
- ciechi parziali – pensione e indennità speciale;
- ciechi decimisti – assegno mensile (ormai soppresso).

CIECHI ASSOLUTI

1) Pensione

Spetta ai soggetti che:

- hanno un'età superiore ai 18 anni. La pensione continua ad essere pagata anche dopo i 65 anni in quanto non viene sostituita dalla prestazione dell'INPS;
- sono cittadini italiani;
- hanno la residenza in Italia. Hanno diritto alla pensione anche i cittadini dell'Unione europea e loro familiari (coniuge e figli a carico) che risiedono in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno stato dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o permesso.
- si trovano in stato di bisogno economico.
Il limite di reddito stabilito per l'anno 2001 non deve essere superiore a L.24.078.410.

L'importo mensile della prestazione, spettante all'interessato è pari a L.444.910; se il cieco è ricoverato la misura scende a L.411.420.

La pensione è compatibile con altri trattamenti per invalidità a qualsiasi titolo riconosciuti per minorazioni diverse.

2) Indennità di accompagnamento

Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione; non é, quindi, collegata a requisiti di reddito e di età.

Questi soggetti devono:

- avere la cittadinanza italiana;
- essere residenti in Italia. L'indennità spetta anche ai cittadini dell'Unione europea e loro familiari (coniuge e figli a carico) residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella carta o nel permesso di soggiorno.


L'importo mensile dell'indennità per il 2001 é pari a L.1.179.660.

È compatibile

- con l'indennità prevista per gli invalidi civili; se ad esempio il cieco assoluto é anche invalido civile totale, o sordomuto, gli spetta la somma delle due indennità.
- con l'attività lavorativa.

È incompatibile

L'indennità non é compatibile con l'analogia indennità prevista per causa di guerra, di lavoro o per servizio. L'interessato ha però la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.



CIECHI PARZIALI

1) Pensione

Hanno diritto alla pensione i ciechi ventesimisti che:

- sono cittadini italiani;
- hanno la residenza in Italia. Hanno diritto alla pensione anche i cittadini dell'Unione europea e loro familiari (coniuge e figli a carico) che sono residenti in Italia e che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchè i minori iscritti nella carta o nel permesso di soggiorno.
- hanno una situazione di bisogno economico. Per ottenere questa prestazione l'interessato non deve possedere redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge e per il 2001 il limite é pari a Lire 24.078.410.

L'importo mensile spettante é di L.411.420.

Non ci sono limiti di età. Possono avere titolo ad ottenere il riconoscimento anche i soggetti che hanno un'età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 anni.

La pensione é compatibile con tutti gli altri trattamenti pensionistici a titolo di invalidità, o concessi per causa di guerra, lavoro o servizio, spettanti per minorazioni diverse.

Indennità speciale

Spetta ai ciechi ventesimisti al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dal reddito. L'indennità viene pagata anche in caso di ricovero.

L'importo, a decorrere dal 2001 é pari a L.94.780.

L'indennità é cumulabile con la pensione.

Assegno mensile a vita ai ciechi decimisti

Questa prestazione attualmente é soppressa. Continua ad essere mantenuta per i ciechi decimisti che già ne hanno avuto diritto in base alla vecchia normativa. Spetta ai soggetti che hanno un residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con correzione, in quanto affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.

L'assegno é subordinato al reddito personale del soggetto interessato che per il 2001 non deve essere superiore a L.11.576.150. L'importo mensile é pari a L.305.270.

Le prestazioni economiche per i sordomuti

Coloro che sono affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che ha impedito l'apprendimento del linguaggio parlato hanno diritto alle seguenti prestazioni.

1. Pensione

Spetta ai soggetti che:

- hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- si trovano in stato di bisogno economico. Il limite di reddito annuo per fruire della prestazione è pari a L. 24.078.410 per il 2001;
- sono cittadini italiani;
- sono residenti in Italia. Hanno diritto alla pensione anche i cittadini degli stati dell'Unione europea e loro familiari (coniuge e figli a carico) che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella carta o nel permesso di soggiorno.

La pensione é compatibile con tutti i trattamenti di invalidità (per causa di guerra, per lavoro, per servizio e le altre prestazioni pensionistiche a titolo di invalidità) spettanti per minorazioni diverse.

L'importo mensile della prestazione é pari a L. 411.420.

Indennità di comunicazione

Fino al 12° anno di età spetta ai soggetti che:

- hanno un grado di ipoacusia non inferiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

oltre il 12° anno di età spetta ai soggetti che:

- hanno un grado di ipoacusia non inferiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.

L'indennità di comunicazione viene concessa al solo titolo della minorazione, senza tenere conto dello stato di bisogno economico e dell'età.

L'importo mensile spettante per il 2001 é pari a L.334.100.

L'indennità viene sospesa se il soggetto al compimento del 12° anno di età ha un grado di ipoacusia inferiore a quello indicato La prestazione può essere cumulata con la pensione non reversibile e, in caso di altre minorazioni, con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totali spettanti per minorazioni diverse.

Dal 1° gennaio 2001

A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di L. 20.000 mensili per tredici mensilità a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti che hanno un'età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che il titolare:

- non possieda redditi personali annui superiori all'importo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa;
- non possieda, se coniugato, redditi superiori all'importo annuo dell'assegno sociale, più l'importo annuo del trattamento minimo delle pensioni, più l'importo annuo della maggiorazione.

L'ASSEGNO SOCIALE

È una prestazione assistenziale gestita dall'INPS a cui ha diritto il cittadino italiano che risiede stabilmente in Italia, che ha compiuto 65 anni di età e che si trova in determinate condizioni reddituali.

La situazione è diversa a seconda che si tratti di soggetto che al compimento del 65° anno di età chiede per la prima volta la prestazione assistenziale all'INPS o di soggetto già riconosciuto invalido civile o sordomuto che compie 65 anni.

Vediamo la diversità tra i due i casi.

A - Pensionato non invalido

Per ottenere l'assegno sociale dell'INPS l'interessato deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

- se non coniugato, deve essere sprovvisto di redditi o possedere redditi di importo inferiore a quello dell'assegno sociale, pari per il 2001, a lire 8.575.450. In questo secondo caso la prestazione spetta in misura ridotta;
- se coniugato, deve possedere un reddito che cumulato con quello del coniuge non superi il doppio dell'assegno sociale, pari per il 2001, a lire 17.150.900.

Per avere diritto all'assegno sociale si deve fare riferimento ai redditi dell'anno in cui viene richiesto. Dal momento che non è possibile sapere in precedenza quale sarà il reddito dell'intero anno, l'interessato deve presentare all'INPS una dichiarazione del reddito presunto sulla base di quello realizzato nell'anno precedente; quindi l'assegno viene pagato in via provvisoria. L'anno successivo l'INPS provvede al conguaglio di quanto pagato rispetto alla somma dovuta.

Quali redditi si calcolano

Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura:

- redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati ecc.);
- redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, ecc.);
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie pagate dall'INAIL;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite, concorsi a premi, ecc.);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi dei BOT, CCT e di altro titolo di stato, ecc.);
- l'assegno alimentare;
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.

Quali redditi non si calcolano

Non costituiscono reddito:

- il trattamento di fine rapporto;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il proprio assegno sociale;
- la casa di proprietà in cui si abita;

- la pensione liquidata secondo il metodo contributivo, per un importo pari a 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;
- i trattamenti di famiglia;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità di comunicazione per i sordomuti;
- l'assegno vitalizio pagato agli ex-combattenti.

Per quanto riguarda le maggiorazioni sociali che spettano sull'assegno sociale (per il 1999 L.100.000 e per il 2000 L.18.000 mensili) i redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli dell'anno in corso, come previsto per l'assegno, compresi quelli esenti da IRPEF e quelli del coniuge del richiedente.

Per il 2001 le maggiorazioni sociali sono di due tipi:

- a) per i pensionati che hanno un'età inferiore ai settantacinque anni la maggiorazione è di L. 25.000 mensili;
- b) per i pensionati che hanno un'età pari o superiore a settantacinque anni la maggiorazione è di L. 40.000 mensili.

I redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli dell'anno in corso compresi quelli esenti da IRPEF e quelli del coniuge del richiedente.

B - Pensionato invalido

L'invalido civile, titolare di pensione di inabilità o di assegno mensile, e il sordomuto, titolare di pensione, al compimento dei 65 anni di età hanno diritto, in sostituzione dei suddetti trattamenti economici, all'assegno sociale a carico dell'INPS. L'INPS in questo caso non è soltanto l'ente erogatore, ma diventa il gestore di queste invalidità concesse dal Ministero dell'Interno.

Per ottenere l'assegno sociale da parte del soggetto coniugato o non coniugato, si considerano soltanto i redditi personali assoggettabili ad IRPEF. Pertanto l'assegno spetta se il reddito personale non supera l'importo di L.7.067.450 annue se si tratta di invalido civile parziale, o l'importo di L.24.078.410 se si tratta di invalido civile totale o sordomuto. I redditi da prendere in considerazione sono riferiti all'anno precedente a quello di decorrenza della prestazione.

Per quanto riguarda le maggiorazioni previste dalla finanziaria 1999 (L.100.000) e dalla finanziaria 2000 (L.18.000) vengono invece considerati anche i redditi del coniuge. Si tiene conto di tutti i redditi (anche quelli esenti da IRPEF) riferiti all'anno in corso.

Per il 2001 le maggiorazioni sociali sono di due tipi:


- c) per i pensionati che hanno un'età inferiore ai settantacinque anni la maggiorazione è di L. 25.000 mensili;
- d) per i pensionati che hanno un'età pari o superiore a settantacinque anni la maggiorazione è di L. 40.000 mensili.

I redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli dell'anno in corso compresi quelli esenti da IRPEF e quelli del coniuge del richiedente.

L'ASSEGNO SOCIALE E I REDDITI

Categoria	Tipo di prestazione	Redditi da considerare		
		Non invalidi	assegno sociale	quello dello stesso anno
	maggiorazioni	quello dello stesso anno	tutti, anche quelli esenti da IRPEF	quelli del richiedente e del coniuge
Invalidi	assegno sociale	quello dell'anno precedente	quelli assoggettabili ad IRPEF	solo quelli del richiedente
	maggiorazioni	quello dello stesso anno	tutti, anche quelli esenti da IRPEF	quelli del richiedente e del coniuge

(*) Dai redditi sono esclusi: il trattamento di fine rapporto; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; il proprio assegno sociale; la casa di proprietà in cui si abita; la pensione liquidata secondo il metodo contributivo, per un importo pari 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale; i trattamenti di famiglia; le indennità di accompagnamento di ogni tipo; l'indennità di comunicazione per i sordomuti; l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti.



LE PRESTAZIONI ECONOMICHE NEL 2001

Beneficiari	Tipo di prestazione	Importo	Limite di reddito
<i>Invalidi civili:</i> invalidi totali Invalidi parziali invalidi non autosufficienti minori con difficoltà permanente a svolgere compiti della propria età o minori ipoacusici	Pensione di inabilità	411.420	24.078.410
	Assegno mensile	411.420	7.067.450
	Indennità di accompagnamento	817.330	non c'è limite
	Indennità mensile di frequenza	411.420	7.067.450
<i>Ciechi civili:</i> ciechi assoluti ricoverati ciechi assoluti non ricoverati ciechi assoluti ricoverati e non ciechi parziali ventesimisti ciechi parziali ventesimisti ciechi decimisti	Pensione	411.420	24.078.410
	Pensione	444.910	24.078.410
	Indennità di accompagnamento	1.179.660	non c'è limite
	Pensione	411.420	24.078.410
	Indennità speciale	94.780	non c'è limite
	Assegno mensile*	305.270	11.576.150
<i>Sordomuti</i>	Pensione	411.420	24.078.410
	Indennità di comunicazione	334.100	non c'è limite

* L'assegno mensile é stato soppresso; continua ad essere pagato ai ciechi decimisti che ne hanno avuto diritto in base alla vecchia normativa.

INVALIDI CIVILI E SORDOMUTI

Categoria	Tipo di prestazione	Competenza (dal 2001 è delle Regioni)	Pagamento
Minorenni			
Invalidi minori con difficoltà permanente a svolgere i compiti della propria età o minori ipoacusici	Indennità di frequenza	Prefettura	INPS
FINO AI 65 ANNI DI ETÀ			
Invalidi totali	Pensione di inabilità	Prefettura	INPS
Invalidi parziali	Assegno mensile	Prefettura	INPS
Sordomuti	Pensione	Prefettura	INPS
OLTRE I 65 ANNI			
Invalidi civili parziali	Assegno sociale	Prefettura (1) INPS	INPS
Invalidi civili totali	Assegno sociale	Prefettura (1) INPS	INPS
Sordomuti	Assegno sociale	Prefettura (1) INPS	INPS
SENZA LIMITI DI ETÀ			
Invalidi non autosufficienti	Indennità di accompagnamento	Prefettura	INPS
Sordomuti	Indennità di comunicazione	Prefettura	INPS

Nota (1) Se l'invalido o il sordomuto hanno più di 65 anni e chiedono per la prima volta la prestazione di invalidità devono fare direttamente domanda all'INPS che è in questo caso l'Istituto competente. Se invece sono già titolari di assegni o pensioni di invalidità, al compimento del 65° anno di età le prestazioni sono sostituite dall'assegno sociale di competenza dell'INPS.

CIECHI CIVILI

Categoria	Tipo di prestazione	Competenza (dal 2001 è delle Regioni)	Pagamento
DAI 18 ANNI IN POI			
Ciechi assoluti ricoverati	Pensione	Prefettura	INPS
Ciechi assoluti non ricoverati	Pensione	Prefettura	INPS
SENZA LIMITI DI ETÀ			
Ciechi assoluti	Indennità di accompagnamento	Prefettura	INPS
Ciechi ventesimisti	Pensione	Prefettura	INPS
Ciechi ventesimisti	Indennità speciale	Prefettura	INPS
Ciechi decimisti	Assegno vitalizio (2)	Prefettura	INPS

Nota (2) L'assegno vitalizio è stato soppresso. Continua ad essere pagato a coloro che già ne fruivano prima dell'abrogazione della legge.

■ GLI ENTI DI PATRONATO

A.C.A.I. - Associazione Cristiana Artigiani Italiani.

A.C.L.I. - Associazione Cristiana Lavoratori Italiani.

C.L.A.A.I. - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane.

E.A.S.A. - Ente Assistenza Sociale agli Artigiani, promosso dalla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.).

E.N.A.P.A. - Ente Nazionale Assistenza e Patrocinio Agricoltori promosso dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura).

E.N.A.S. - Ente Nazionale di Assistenza Sociale dell'Unione Generale del Lavoro (UGL).

E.N.A.S.C.O. - Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti attività commerciali, promosso dalla Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo (Confcommercio).

E.N.C.A.L. - Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori, promosso dalla Confederazione Italiana Sindacato Autonomo Lavoratori Italiani (CISAL).

E.N.P.A.C. - Ente Nazionale per l'Assistenza ai Coltivatori, promosso dall'Unione Coltivatori Italiani (UCI).

E.P.A.C.A. - Ente di Patronato ed Assistenza per i Coltivatori Agricoli, promosso dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti).

E.P.A.S.A. - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale per gli Artigiani, promosso dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA).

F.A.C.I. - Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale per il Clero Italiano.

I.N.A.C. - Istituto Nazionale Assistenza Coltivatori, promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).

I.N.A.P.A. - Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per gli Artigiani, promosso dalla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato).

I.N.A.S. - Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, promosso dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

I.N.C.A. - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, promosso dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).

I.N.P.A.L. - Istituto Nazionale per l'Assistenza Lavoratori, promosso dall'Associazione Italiana Coltivatori (AIC).

I.T.A.C.O. - Istituto per la Tutela e l'Assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi, promosso dalla Confesercenti.

I.T.A.L. - Istituto di Tutela ed Assistenza Lavoratori, promosso dall'Unione Italiana del Lavoro (UIL).

S.B.R. - Sozialer Beratung-Sring, promosso dall'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi.

S.I.A.S. - Servizio Italiano Assistenza Sociale e per i servizi Sociali dei Lavoratori del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL).

TITOLI GIA' PUBBLICATI

- Il libretto di pensione (3 edizioni)
- L'estratto conto INPS
- I contributi figurativi
- Come si assicura la colf (3 edizioni)
- I contributi volontari (4 edizioni)
- Le pensioni internazionali (2 edizioni)
- L'assegno per il nucleo familiare (3 edizioni)
- La tassa sulla salute
- La pensione sociale (2 edizioni)
- La pensione anticipata
- Le pensioni degli artigiani e dei commercianti (2 edizioni)
- I contributi da riscatto
- L'indennità di mobilità
- La cassa integrazione guadagni
- L'indennità di malattia
- L'indennità di maternità
- Assegno di invalidità e pensione di inabilità
- Il contributo del 10%
- "ICI l'INPS" (in lingua francese)
- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (in lingua francese)
- La pensione ai superstiti
- Come si calcola la pensione
- La ricongiunzione
- Il lavoro domestico
- La pensione di anzianità
- Il lavoro parasubordinato

Collana "Gli Opuscoli"

Direttore: Raffaello Marchi

Coordinatore: Bruno Benelli

Testi: Iride Di Palma

Realizzazione grafica: Rita Lorenzo

Reporting: Gianni Boccia

Stampa: Grafiche Abramo S.p.A. – Catanzaro – Gennaio 2001



invalidità civile



Organizzazione Centrale Organizzazione Pianificazione e Controllo di Gestione
Alta rapporti con i Media
Roma
Edizione 2007